



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Oggetto : Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante da sentenze esecutive ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000- F.C. contro Provincia di Benevento;
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 95 del 28/06/2024

SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO

Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali

Premesso che

- con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza di comparizione, C [REDACTED] impugnava l'ordinanza -ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Polizia Provinciale e dal suo Dirigente ad Interim dott.ssa Maria Luisa Dovetto, (Prot. Usc. 873 del 14.1.2022), notificatagli in data 19.1.2022, con la quale gli veniva irrogata, ai sensi del combinato disposto delle Leggi nn. 689/1981 e 122/1992 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 558/1999, la sanzione amministrativa di € 6.220,00 comprensivi delle spese di notifica.
- l'ordinanza-ingiunzione veniva emessa in virtù del verbale di accertamento elevato a C [REDACTED] F [REDACTED] dalla Guardia di Finanza di Montesarchio in data 15.9.2021 con il quale gli agenti, delegati dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, avevano contestato, all'odierno opponente, l'esercizio di attività di riparazione di meccatronica in assenza di autorizzazione o abilitazione alcuna e, conseguentemente, irrogato la sanzione pecuniaria di € 5.164,00, nonché la sanzione accessoria del sequestro amministrativo, per la successiva confisca ex art. 13 l. 689/81, di tutta l'attrezzatura ed il materiale adibito all'attività di autoriparazione di meccatronica (allegato 2 al ricorso);
- pare opportuno precisare che, per i medesimi accertamenti fattuali svolti dagli organi accertatori innanzi richiamati, venivano elevati provvedimenti sanzionatori anche nei confronti del sig F [REDACTED] A [REDACTED] fratello del sig. F [REDACTED] C [REDACTED], il quale ha egualmente provveduto ad impugnarli ma il relativo giudizio si è concluso con esito favorevole per la Provincia di Benevento, confermato anche in appello, con condanna alle spese della controparte per entrambi i gradi di giudizio;
- il giudizio instaurato dal sig. F [REDACTED] C [REDACTED] è stato deciso, da parte del tribunale di Benevento, con la sentenza n. 737/2024 nel cui dispositivo testualmente si legge:

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da F [REDACTED] C [REDACTED] con ricorso depositato in data 18.2.2022 avverso l'ordinanza-ingiunzione del 11.1.2022 della Provincia di Benevento, n. prot. 873

del 14/01/2022, notificata in data 19/01/2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;

condanna la resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 264,00 per esborsi ed € 2538,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vittorio Luigi Fucci.

Dato atto che in virtù del provvedimento giurisdizionale innanzi richiamato la Provincia di Benevento è tenuta a provvedere al pagamento **€ 3.967,98;**

Considerato che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- che il principio contabile stabilito nell'Allegato A2 al D. lgs. 118/2011 stabilisce al punto 5. 1. *“Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.*

...omissis...

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione... omissis...”

Considerato, inoltre, che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre tale obbligazione nel corretto sistema di contabilità pubblica è necessaria la procedura amministrativa di competenza del Consiglio Provincialecomunale, con il parere dell'organo di revisione e con il successivo invio della deliberazione alla Corte dei Conti;

Visto l'art. 194 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. che testualmente dispone che *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure*

espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (761) 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditor;”

Richiamate:

- La deliberazione n. 27/sez. autonomia/2019 che proprio in materia di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, ha affermato il principio secondo il quale: *“pur non disconoscendosi le specificità della fattispecie in esame – il cui riconoscimento è, evidentemente, privo, in ragione del titolo giudiziario da cui trae origine, dei profili di discrezionalità che caratterizzano le altre ipotesi – è stata, in maniera pressoché univoca, rimarcata, tuttavia, la necessità della previa deliberazione consiliare di cui al primo comma del più volte richiamato art. 194 Tuel. Si è, invero, sostenuto che, in tal caso, la deliberazione consiliare di riconoscimento non avrebbe natura costitutiva della obbligazione, ma assolverebbe alla finalità di ricondurre all’interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio. A sostegno di tale assunto, sul punto è stato, peraltro, evidenziato come le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del Consiglio comunale non siano circoscritte alle sole scelte di natura discrezionale, ma si estendano anche ad attività, o procedimenti di spesa, di natura vincolante ed obbligatoria (cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 80/2015/PAR). Tale ricostruzione, elaborata nella vigenza del sistema di contabilità ante armonizzazione, risulta, a parere del Collegio, ancora attuale, trovando ulteriore conferma nelle disposizioni del d.lgs. 118/2011 che, unitamente alla fondamentale disposizione di cui all’art. 194 Tuel, regolano la materia e che devono considerarsi norme di stretta interpretazione. A tal riguardo preme, infatti, rilevare come la disciplina dei debiti fuori bilancio rappresenti una eccezione rispetto alle ordinarie procedure di spesa e, conseguentemente, debba privilegiarsi una interpretazione della normativa strettamente aderente al tenore letterale delle disposizioni di rilievo. Ebbene, facendo applicazione di tale criterio ermeneutico, come già riservato, non è dato rinvenire alcuna deroga con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), Tuel.*
- la Delibera n. 40/2022/PAR della Corte dei conti Lombardia che ha riaffermato il principio, da considerarsi ormai consolidato, secondo il quale *“Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento”* ed ancora *“L’iter procedimentale previsto dall’articolo 194 costituisce principio generale con valore di limite inderogabile rispetto alla potestà regolamentare dell’ente locale; l’anzidetta disposizione non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede, anzi, un regime indifferenziato, disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare.”*

Considerato che:

- Trattasi di sentenze esecutive da cui derivano oneri anche a carico di questa Amministrazione provinciale, riconoscibili secondo il vigente ordinamento giuscontabile, ed equiparabili ex art. 194 lett. a), T.U. 267/00 e s.m.i.;
- il debito in parola costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni giusto quanto innanzi ricordato;
- il presupposto sostanziale per il riconoscimento del debito fuori bilancio in parola è il finanziamento della relativa spesa, pari a complessivi € **3.967,98**;

Rilevato che occorre procedere con la dovuta urgenza al riconoscimento della legittimità dei debiti di che trattasi, onde evitare all'Ente di incorrere in procedure esecutive a suo danno con conseguente aggravio del debito dei maturati e maturandi accessori, anche in attesa dell'eventuale appello ;

Accertato che la spesa complessiva di € 3.967,98, come sopra meglio specificata ed indicata, trova copertura finanziaria sul Cap. 3833 del Bilancio in corso;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento.

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 37 del 18.12.2023 avente ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA;
- n. 38 del 18.12.2023 avente ad oggetto: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA."

Richiamate pure le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 115 del 16.04.2024 avente ad oggetto:" Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026; Approvazione"
- n. 33 del 01.02.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2024-2026;

Richiamati i Decreti Presidenziali:

- n. 29 del 16.11.2020, con il quale la dott.ssa Maria Luisa Dovetto è stata nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- n. 95 del 04.07.2023 con il quale è stato conferito al Segretario Generale l'incarico dirigenziale ad interim del SETTORE 1 " SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO" a far data dal 01.07.2023;

Vista la Determina n.1560 del 27.7.2023 con la quale è stato assegnato alla Dott.ssa Libera Del Grosso l'incarico di Elevata Qualificazione relativa al Servizio Affari Generali – Segreteria Generale – Servizi Legali – URP e Protocollo Generale – Organi Istituzionali a far data dall' 1.8.2023 a tutto il 31.12.2024;

Ritenuto dover provvedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di procedere** al riconoscimento della somma come sopra specificata e descritta, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dal seguente provvedimento giurisdizionale:

Tribunale di Benevento – sentenza n. 737/2024 - somma dovuta € 3.967,98 (di cui euro 2.538,50 per compensi, euro 380,76 per spese generali, euro 116,77 per cassa, euro 667,93 per iva, ed euro 264 per spese esenti) da corrisponderci in favore di parte ricorrente;

2. **di disporre** il pagamento dei crediti riconosciuti pari a € 3.967,98 dando mandato al Responsabile dei Servizi Legali di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti,

3. **di dare atto** che:

- che la spesa di cui trattasi trova copertura al capitolo 3833 del bilancio di previsione 2024- 2026, annualità 2024;
 - il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
 - la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
 - non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – Triennio 2024/2026 adottato, quale Sez. 2 – Sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Deliberazione Presidenziale n. 32/2024;
4. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
 5. **di rendere** la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000, data l'urgenza di provvedere.

Benevento, lì 28/06/2024

Il Responsabile dell'Istruttoria
GIALONARDO ANDREA

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Libera Del Grosso